

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 20/5/2015

Oggetto: Sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37 – Effetti sul concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia – Motivi aggiunti.

Con la presente comunico di aver notificato, per conto di codesta spett.le Federazione sindacale, all’Agenzia delle Entrate ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze i motivi aggiunti concernenti il ricorso già pendente dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma ed avente ad oggetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia.

L’art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012 aveva autorizzato l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad espletare concorsi pubblici per il reclutamento di dirigenti, da concludere entro il termine del 31 dicembre 2013.

Com’è noto, mentre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva indetto, in prossimità della scadenza del suddetto termine, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 49 dirigenti, l’Agenzia delle Entrate aveva lasciato scadere il termine in questione senza neanche adottare il provvedimento di avvio della procedura concorsuale, cosicché, in sede di conversione del D.L. n. 150 del 2013, il legislatore aveva rimesso in termini tale ultima Agenzia consentendole di bandire il concorso entro il 30 giugno 2014, fermo restando la proroga del termine entro cui il concorso avrebbe dovuto essere concluso al 31 dicembre 2014, così come già stabilito dall’originaria formulazione dell’art. 1, co. 14, del D.L. n. 150 cit.

In realtà, la rimessione in termini si era resa necessaria perché, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le Agenzie fiscali non avrebbero più potuto espletare concorsi per il reclutamento di dirigenti e ciò per effetto dell’art. 4, co. 3-*quinquies*, del D.L. n. 101 del 2013, che ha istituito il sistema del reclutamento del personale dirigenziale mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come si ricorderà, su ricorso di codesta Federazione, il concorso per il reclutamento di 49 dirigenti indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato dapprima sospeso per effetto dell’ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 8 maggio 2014, n. 2015, e poi annullato con sentenza 9 marzo 2015, n. 3924; il concorso per il conferimento di 403 dirigenti indetto dall’Agenzia delle Entrate è stato di fatto sospeso a seguito dell’accoglimento dell’appello cautelare proposto sempre da codesta spett.le Federazione con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 ottobre 2014, n. 4811.

Nel frattempo, l’art. 1, co. 8, del D.L. n. 192 del 2014, nella versione risultante a seguito della legge di conversione, aveva ulteriormente prorogato il termine per la conclusione dei predetti concorsi al 31 dicembre 2015.

Non essendo possibile concludere il predetti concorsi entro il termine in questione e ciò in conseguenza degli intervenuti provvedimenti giurisdizionali dinanzi richiamati, tale

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52

Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma

avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

ultima proroga era, in realtà, finalizzata a consentire ulteriormente alle Agenzie di perpetuare fino al 31 dicembre 2015 l'illegittima e censurata prassi organizzativa e gestionale consistente nel conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di funzionari privi della relativa qualifica, che le disposizioni richiamate autorizzavano «nelle more» della conclusione dei concorsi illegittimamente indetti dalle predette Agenzie.

Con la oramai nota sentenza 17 marzo 2015, n. 37, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, e, in via consequenziale, dell'art. 1, co. 14, del D.L. n. 150 del 2013, e dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 192 del 2014.

Orbene, con i motivi aggiunti da ultimo notificati, fermo restando quanto già dedotto in sede di ricorso introduttivo del giudizio, è stata censurata la sopravvenuta carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate nell'espletamento del concorso per il conferimento di 403 posti di dirigenti di seconda fascia, essendo stata dichiarata incostituzionale la disposizione che autorizzava l'Agenzia ad espletare un proprio concorso per il reclutamento di dirigenti, cosicché alla provvista del personale dirigenziale dovrà provvedersi necessariamente attraverso concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero attraverso il corso-concorso organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici